

Numero 120.930 di Repertorio

Numero 32.933 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il diciannove dicembre duemilaotto, alle ore diciotto e trenta.

In Bergamasco, via Dante n. 1.

Avanti a me Giuseppe Mussa Notaio alla residenza di Alessandria iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor:

**TONELLO GIAN LUIGI**, nato a Bergamasco il 27 settembre 1940, residente a Bergamasco, via Matteotti n. 16, codice fiscale TNL GLG 40P27 A793H come dichiara.

Quale Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "SOCIETA' OPERAIA, PATRIOTTICA, DI FRATELLANZA E DI MUTUO SOCCORSO COOPERATIVA", con sede in Bergamasco, via Dante n. 1, codice fiscale e partita IVA 80008040067 dichiara che è stata qui convocata, in questo giorno ed a quest'ora, l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nell'Ordine del giorno di cui infra, e chiama me Notaio ad assistervi e a redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente signor **TONELLO GIAN LUIGI**, nella citata sua qualità, il quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario e dichiara e constata:

- che trattasi di Assemblea in seconda convocazione, in quanto la prima indetta per il giorno 19 dicembre 2008 alle ore 12.00 è andata deserta;

- che sono presenti in proprio i soci signori: **BARBERIS FEDERICO, BARISONE PIETRO, BOVERO PIETRO, BOVERO UGO, CARRETTIN GIULIANO, CARRETTIN MARCELLO, CAVIGLIA MARIO, FORNARO ANTONIO, GIACOMAIIO EMILIO, GOLLO LUIGI, GORRETA BARTOLOMEO, MARINO ALBERTO, MAIION BIANCA, PICCAROLO GIOVANNI BATTISTA, PICCAROLO LAURA, PURGATORIO SILVANO, ROGGERO GIUSEPPE, SAVARRO FRANCESCO, SCALABRIN GIORGIO,- SCARDINO-MASSIMO, TONELLO GIAN- LUIGI,- TONELLO-GUIDO;VEGGI ANTONIO, VEGGI MARIO;**

e per deleghe riconosciute regolari, i soci signori:

**SAVARRO GIACOMO** per delega a **SAVARRO FRANCESCO;**

**SCALABRIN ANDREA** per delega a **SCALABRIN GIORGIO,**

**SOAVE GIOVANNI** per delega a **PICCAROLO GIOVANNI BATTISTA;**

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori Roggero Giuseppe, Carrettin Marcello, Savarro Francesco, Bovero Ugo, Caviglia Mario e Purgatorio Silvano;

- che sono pertanto presenti n. 27 soci su n. 114 soci iscritti ed aventi diritto a voto;

- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sull'argomento contenuto nella parte straordinaria del seguente

REGISTRATO  
IN ALESSANDRIA  
IL 9.01.2009  
N. 208  
VOL. AT  
E —  
TRASCRIZIONE  
E



## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società:

- è esistente sin dal 24 agosto 1873 (data del suo primo statuto-regolamento);
- è munita di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Tribunale di Acqui Terme in data 25 maggio 1913 (con la denominazione di "Reduci Militari in Congedo Soms").

Le norme che governano la Società, rimaste ferme alla stesura dell'originario statuto-regolamento del 24 agosto 1873 non sono più attuali e che pertanto, pur rimanendo fermi ed immutati i principi ispiratori occorre procedere ad una radicale rinnovazione e nuova stesura dello statuto.

Lo stesso *Presidente* ricorda che il testo dello statuto era stato approvato nell'assemblea dei soci del 3 agosto 2008, statuto che da oggi in poi regolerà la vita della Società e precisa che le nuove norme sono conformi al disposto della Legge 3818/1886 e permetteranno alla società di svolgere meglio nella realtà odierna, i compiti istituzionali che sono stati alla base della sua costituzione.

Indi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Con voto manifestato per alzata di mano, l'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente e delibera di adottare lo statuto nella sua redazione aggiornata, sia articolo che nella sua totalità.

Detto statuto, composto da trentatré articoli mi viene presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa della comparente in quanto appena letto dalla stessa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente, dopo essere stato autorizzato dall'assemblea a sottoscrivere il presente verbale dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore diciannove.

Esente da imposte di bollo e registro ai sensi art. 9 legge 15/04/1886 n° 3818.

Gli intervenuti all'Assemblea consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto; dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto, unitamente all'allegato statuto, dal Presidente e da me Notaio.

consta di cinque pagine di due fogli scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.

firmati: GIAN LUIGI TONELLO

GIUSEPPE MUSSA Notaio

Allegato "A" al n. 32.933 di Raccolta

**STATUTO**

della

**"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI BERGAMASCO"**

**TITOLO I:**

**COSTITUZIONE — SEDE — DURATA — SCOPI.**

**ART. 1** — Proseguendo nelle linee di attività di programma della "SOCIETA' OPERAIA, PATRIOTTICA, DI FRATELLANZA E DI MUTUO SOCCORSO COOPERATIVA" dichiarata nell'Assemblea Generale del 3 agosto 1873 è costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI BERGAMASCO".

**ART. 2** La Società ha sede legale in Bergamasco, via Dante n. 1.

La società ha la durata sino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

**ART. 3** — La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818.

La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità.

In particolare essa potrà:

a) Svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a proprio carico, nonché attività sanitaria e parasanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con altre società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;

b) Sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;

c) Assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a **migliorare le condizioni del socio.**

Per la realizzazione di quanto previsto nei punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto.

In particolare potrà:

a) Stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;

b) Aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

c) Effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea.

**TITOLO II:**

**SOCI**

**CAPO I**

**SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.**



**ART. 4 — 11 numero dei soci è illimitato.**

**Possono essere soci ordinari della società le persone fisiche che siano lavoratori autonomi o dipendenti, pensionati, casalinghe e studenti di età non inferiore ai 18 anni residenti nel Comune di Bergamasco e anche provenienti da altri Comuni.**

**Possono aderire alla società come membri onorari o benefattori le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, intendano favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società o intendano favorire gli scopi della società dando un contributo economico ed un sostegno.**

**ART. 5 - Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza, accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario.**

**La domanda di ammissione sarà affissa nella bacheca sociale per giorni dieci.**

**Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.**

**La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale.**

**L'ammissione alla società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.**

**ART. 6 — I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione.**

**Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili.**

**I soci ordinari hanno diritto alle prestazioni previste dall'art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto.**

**ART. 7 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.**

## **CAPO II**

### **MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI**

**ART. 8 — RECESSO — Il socio può recedere dalla società con preavviso di mesi 3 a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.**

**ART. 9 — L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:**

**a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;**

**b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;**

**c) Che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;**

**d) Che, ai sensi dell' art. 2043 C.C., cagioni alla società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;**

e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La qualifica e i diritti del socio vengono a cessare automaticamente se non paga la propria quota annuale di ammissione entro il termine stabilito dal Consiglio. La riammissione potrà avvenire con le modalità di cui al precedente articolo 5 se è trascorso più di un anno dal pagamento dell'ultima quota.

**ART. 10** — Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione dell'Arbitro.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta all'Arbitro, a mezzo di raccomandata, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

**ART. 11** — I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

### **TITOLO III;**

### **PATRIMONIO**

#### **CAPO I**

#### **COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

**ART. 12** — Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) In titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) In cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario; -
- c) In deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- d) In tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

**ART. 13**-- L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude al 31° dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'



approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **CAPO II**

**ART. 14** — Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della società.

### **TITOLO IV:**

#### **ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI**

##### **CAPO**

##### **ORGANI SOCIALI**

**ART. 15** — Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci, se richiesto.

##### **CAPO II**

**ART. 16** — Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede, sociale e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima da affiggersi nei locali della società almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento della Società per lettera raccomandata.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**ART. 17** - L'Assemblea ordinaria:

- a) - Approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo e la relazione del Consiglio e dei sindaci, se nominati.
- b) - Procedo alla nomina delle cariche sociali;
- c) - Approva il regolamento interno : previsto allo statuto;

d) – Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

e) Nomina i revisori del conto consuntivo, in numero di almeno due.

**ART. 18** — L'Assemblea ordinaria inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

**ART. 19** — L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eventualmente entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio qualora particolari esigenze lo richiedano.

**ART. 20** — L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Essa nomina anche la commissione elettorale che è composta da un presidente e due o più scrutatori. Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, ai soci ordinari che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

**ART. 21** — In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

**ART. 22-** Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco o dipendente della società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

**ART. 23** — L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dall'assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.



### **CAPO III**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 24** — Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a dieci membri eletti dall'assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell' art. 5 della Legge 3818/1886. Il numero dei consiglieri è determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno:

- Il Presidente;
- E può eleggere eventualmente un Vice Presidente, nonché eventuali soci responsabili delle attività del sodalizio, al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

**II** Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione e nei limiti di Legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

**II** Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio.

**II** Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario.

**ART. 25** — Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelle che per legge o per statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) Redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;
- c) Deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) Conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- e) Assumere e licenziare il personale della società;  
Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) Deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- i) compilare il regolamento interno che verrà approvato dall'assemblea.

**ART. 26** — In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2336 Cod. Civ.

#### **CAPO IV**

##### **IL PRESIDENTE**

**ART. 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.**

**Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia - titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali.**

**Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.**

**In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano.**

**Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.**

#### **CAPO V**

##### **IL COLLEGIO DEI SINDACI**

**ART. 28 - La Società nominerà il Collegio dei Sindaci, ai sensi di Legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.**

#### **CAPO VI**

##### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

**ART. 29 - Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.**

##### **TITOLO V:**

##### **ELEZIONE SOCIALE - MODALITA' ELETTORALI.**

**ART. 30 - L'Assemblea sociale, in seduta straordinaria, nomina la Commissione elettorale, tra i soci iscritti da almeno un anno, che sarà composta da un presidente e da almeno due scrutatori.**

**La Commissione nel tempo stabilito dall'Assemblea, dovrà comunicare i nomi dei soci candidati, pubblicandoli in appositi spazi nei locali del sodalizio e anche eventualmente tramite pubbliche affissioni, controllerà e presiederà il regolare svolgimento delle elezioni.**

**Potranno far parte della lista i candidati che abbiano almeno anni due di tesseramento.**

**La lista sarà composta da almeno cinque nominativi ed il socio votante, avrà diritto di esprimere non più di tre preferenze.**

**- Hanno diritto di voto i soci con almeno anni uno di tesseramento.**

##### **TITOLO VI:**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ART. 31 - Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Alessandria, con gli effetti previsti dall'articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.**

**Ogni controversia non risolta mediante conciliazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti abbiano concordato per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante**

arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Alessandria che provvederà alla nomina di un unico arbitro.

#### **TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 32 —** L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ART. 33 —** Per quanto non è presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Bergamasco, 19 dicembre 2008  
Firmati: GIAN LUIGI TONELLO  
GIUSEPPE MUSSA Notaio

Certifico io sottoscritto GIUSEPPE MUSSA, Notaio alla residenza di Alessandria, che la presente copia composta di 10 pagine è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ad uso consentito.

Alessandria, piazza della Libertà n. 35. 13 GENNAIO 2009

